

STATUTO



Società Cacciatori Gazzirola - Bogno
Fondata nel 1973

Art. 1 RAPPRESENTANZA

Sotto la ragione sociale «Società Cacciatori Gazzirola - Bogno» (in seguito denominata SCG-Bogno) è costituita un'Associazione ai sensi degli art. 60 e seguenti del CCS.

La SCG-Bogno è affiliata alla «Federazione Cacciatori Ticinesi» (in seguito denominata FCTI).

La SCG-Bogno è apolitica e aconfessionale.

Gli obblighi della SCG-Bogno sono garantiti esclusivamente dal patrimonio sociale. E' esclusa la responsabilità dei singoli soci.

Art. 2 SEDE

La sede dell'associazione è a Bogno.

Il recapito postale è presso il domicilio del Presidente o del Segretario.

Art. 3 SCOPI

La SCG-Bogno ha per scopo il promovimento di azioni di interesse comune per tutto quanto attiene l'attività venatoria in generale, in particolare quella sul territorio della Valcolla e della salvaguardia del suo patrimonio naturale.

La SCG-Bogno si occupa in special modo:

- della difesa dei legittimi interessi dei cacciatori;
- della conservazione e del ripristino degli spazi vitali e dell'habitat naturale della selvaggina;
- della creazione o della modifica di bandite e di zone di protezione della selvaggina sul territorio della Valcolla;
- della promozione di azioni di ripopolamento e di allevamento della selvaggina;
- della difesa degli animali in genere con particolare riguardo per quelli protetti;
- della repressione del bracconaggio;
- della promozione degli interessi sociali e dei diritti dei propri associati presso le diverse Autorità mantenendo vivi tra i soci i sentimenti di fratellanza ed incrementando la formazione di una sana coscienza venatoria;
- del promovimento di attività sportive, culturali o ricreative nell'ambito venatorio.

Art. 4 ORGANIZZAZIONE

La SCG-Bogno si compone di:

- soci attivi;
- soci onorari;
- soci contribuenti;
- soci sostenitori.

Sono soci attivi tutte le persone di ambo i sessi e di qualsiasi nazionalità che hanno versato la tassa sociale e che adempiono agli obblighi dello statuto.

Sono soci onorari quelle persone o enti che sono nominati tali dall'Assemblea Sociale in virtù di importanti servizi resi alla stessa.

Sono soci contribuenti coloro che versano regolarmente alla cassa sociale una quota superiore alla tassa sociale.

Sono soci sostenitori coloro che versano alla cassa sociale un importo inferiore alla tassa sociale stabilita, ritenuto un minimo CHF 20.—.

I soci onorari e contribuenti sono parificati, quanto a diritti, ai soci attivi.

Art. 5 TASSA SOCIALE

Ogni membro è tenuto al pagamento di una tassa sociale annua, definita dal Comitato ed approvata dall'Assemblea, tenuto conto della tassa che le Società riversano alla FCTI.

L'appartenenza alla Società decorre dal momento del pagamento della tassa sociale e si estingue con il 31 agosto dell'anno successivo.

La chiusura dei conti d'esercizio avviene il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 6 QUALITÀ SOCIALE

La qualità di socio è personale e non trasferibile.

Chi esce dalla Società per qualsiasi causa, perde ogni diritto alla qualifica di socio.

Un socio può essere espulso dalla Società se è venuto meno ai suoi doveri verso la stessa, compromettendone gli interessi morali, materiali e venatori.

L'espulsione ha effetto immediato.

Art. 7 ORGANI SOCIALI

Sono organi sociali:

- l'Assemblea Sociale;
- il Comitato Direttivo;
- la Commissione di revisione.

Art. 8 ASSEMBLEA SOCIALE

L'assemblea dei soci viene convocata ordinariamente una volta all'anno entro la fine del mese di marzo o in via straordinaria, per decisione del Comitato Direttivo, quando ragioni di particolare urgenza o importanza lo esigono.

Un'Assemblea straordinaria può essere convocata anche su richiesta di almeno $\frac{1}{5}$ dei soci.

Il Comitato Direttivo convoca l'Assemblea con comunicazione scritta ai soci almeno 10 giorni prima della data stabilita.

La convocazione deve contenere l'elenco delle trattande.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide, quando essa è stata regolarmente convocata, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Art. 9 COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA SOCIALE

L'Assemblea sociale:

- nomina il Comitato Direttivo e designa tra i suoi membri il Presidente;
- nomina i Soci Onorari;
- nomina la Commissione di revisione;
- rivede, interpreta, modifica e approva lo Statuto Sociale;
- approva o meno il rapporto di gestione presentato dal Comitato Direttivo e il rapporto della Commissione di revisione;
- decide sulla creazione e sulle modifiche di eventuali bandite;
- decide dell'eventuale scioglimento o della liquidazione della Società.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice dei soci presenti tranne che per la modifica dello Statuto Sociale che richiede la maggioranza dei $\frac{2}{3}$ dei soci presenti.

Per lo scioglimento o la liquidazione della Società l'Assemblea può deliberare validamente solo in presenza di almeno $\frac{2}{3}$ dei soci. La decisione di scioglimento o di liquidazione richiede il consenso dei $\frac{2}{3}$ dei soci presenti.

L'Assemblea che decreta lo scioglimento o la liquidazione della Società nomina seduta stante una speciale Commissione di liquidazione composta da tre membri.

La Commissione chiude gli affari sociali e dispone a suo giudizio dell'eventuale avanzo patrimoniale.

Art. 10 IL COMITATO DIRETTIVO

Il comitato Direttivo si compone di almeno sette membri.

I membri del Comitato Direttivo rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Art. 11 COMPETENZE DEL COMITATO DIRETTIVO

Sono di competenza del Comitato direttivo:

- la scelta tra i membri di un Vicepresidente, di un Segretario-Cassiere (o rispettivamente di un Segretario e di un Cassiere) e dei membri del Comitato Distrettuale;
- la convocazione dell'Assemblea sociale e la determinazione delle trattande;
- l'esecuzione delle decisioni assembleari e delle disposizioni statutarie;
- la gestione della società;
- la designazione dei delegati all'assemblea della Federazione;
- l'ammissione e l'espulsione dei soci;
- la promozione e l'attuazione degli scopi sociali;
- la rappresentanza della Società e il suo vincolo di fonte a terzi con la firma collettiva del Presidente o del Vicepresidente e del Segretario o Segretario-Cassiere.

Art. 12 LA COMMISSIONE DI REVISIONE

La Commissione di revisione si compone di due soci, nominati dall'Assemblea per la durata di un anno e sono rieleggibili.

La commissione ha l'incarico di:

- verificare la gestione finanziaria e la situazione patrimoniale;
- presentare un rapporto scritto all'assemblea per il tramite del Comitato 5 giorni prima della data dell'Assemblea.

Art. 13 IL SEGRETARIO ED IL CASSIERE

Sono nominati dal Comitato Direttivo con il compito:

- il Segretario: di gestire gli affari correnti della Società;
- il Cassiere: di gestire la tenuta dei conti di gestione e patrimoniali della Società.

Le due cariche possono essere assunte dalla stessa persona.

Art. 14 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto espressamente dal presente Statuto, valgono le disposizioni del CCS.

Il presente Statuto abroga ogni e qualsiasi disposizione precedente, in particolare lo Statuto del 25 febbraio 1973 riconosciuto dall'UCAV il 23 maggio 1978.

Il presente Statuto è approvato dall'Assemblea sociale del 14 marzo 1998 ed entra in vigore al momento della sua approvazione da parte della FCTI.

Per la Società Cacciatori Gazzirola Bogno

Il Presidente



Enrico Capra

Il Segretario-Cassiere




Michele Moresi

Bogno, 14 marzo 1998

Approvato dal Comitato Cantonale della FCTI:

Il Presidente



Marco Mondada

Il Segretario



Francesco Quanchi

Luogo e data: Pregassona, 8.4.1998